



COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.32

**OGGETTO: SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA –
CONVENZIONE. PROVVEDIMENTI**

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

				PRESENTI	ASSENTI
1	MATTEODO	Bernardino	SINDACO	X	
2	ANSALDO	Giuliano	VICE SINDACO	X	
3	RIGONI	Dante	CONSIGLIERE	X	
4	SOLERI	Gianluca	CONSIGLIERE	X	
5	CORNAGLIA	Mauro Giovanni	CONSIGLIERE		X*
6	ROSSI	Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
7	MASTRORILLI	Mauro	CONSIGLIERE	X	
8	GIUSIANO	Armando Luigi	CONSIGLIERE		X*
9	MATTEODO	Maura	CONSIGLIERE	X	
10	OLIVERO	Franco	CONSIGLIERE	X	

* GIUSTIFICATO

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 30 del T.U.E.L. 267/2000, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- i comuni di Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno e Frassino, hanno manifestato la disponibilità a stipulare una convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria comunale, ed all'uopo hanno predisposto una bozza di convenzione, di cui viene data lettura;
- ritenuta la medesima conforme alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- dato atto che, in merito alla proposta di atto deliberativo, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dei rispettivi servizi, sig. MATTEODO Bernardino, ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di convenzionare il Comune di Frassino con i Comuni di Monterosso Grana, Pradleves e Castelmagno per la gestione del servizio di segreteria comunale, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni, che per disposizioni di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti.
- 2) Di approvare a tal fine la bozza di convenzione che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione di che trattasi.
- 4) Di trasmettere il presente verbale con l'unita convenzione all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Piemonte, per i provvedimenti di competenza.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 IV comma del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

N.reg. public.

Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 05/09/2011 al 20/09/2011

Li, 05/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUBATTI PIER MICHELE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, 05/09/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to LUBATTI Pier Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI MONTEROSSO GRANA – PRADLEVES – CASTELMAGNO e FRASSINO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaundici, il giorno..... del mese di,
tra il Comune di Monterosso Grana, codice fiscale: 80004770048 (classe IV) legalmente
rappresentato dal Sindaco MARTINI Mauro,
il Comune di Pradleves , codice fiscale :
(classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco MARINO Marco
il Comune di Castelmagno, codice fiscale: (classe IV) legalmente
rappresentato dal Sindaco GIAMINARDI Maurizio ,
ed il Comune di Frassino, codice fiscale: (classe IV) legalmente
rappresentato dal Sindaco MATTEODO Dino
SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

PREMESSO

Che l'Amministrazione comunale di MONTEROSSO GRANA con delibera C.C n. del
esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione comunale di PRADLEVES con delibera C.C n. del
esecutiva ai sensi di legge
l'Amministrazione comunale di CASTELMAGNO con delibera C.C n. del
esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione di FRASSINO con delibera C.C n. del
hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98
comma 3 del D.Lgs.vo n.267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. N. 465 del
04.12.1997;

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Monterosso Grana, (classe IV) di Pradleves, (Classe IV) di Castelmagno (Classe IV) e di Frassino (classe IV) Provincia di CUNEO, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di MONTEROSSO GRANA assume la veste di Comune capo convenzione.

ART.3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre).
E' previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 120 (centoventi) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare all'altro Comune ai sensi di legge.

(Non è consentita la durata a tempo indeterminato, nonché la proroga tacita).

ART.4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Monterosso Grana, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

(in mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa).

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del comune capo convenzione.

Art.5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco di Monterosso Grana, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art.15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa.

La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART.6 – ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito nel seguente modo:

Comune di Monterosso Grana: ore 8 (otto)

Comune di Pradleves : ore 10 (dieci)

Comune di Castelmagno: ore 12 (dodici)

Comune di Frassino: ore 6 (sei)

Per un totale di 36 ore settimanali.

I Sindaci dei quattro Comuni ed il segretario comunale, ai sensi dell'art.19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Monterosso Grana, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno ad esclusivo carico dell' Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 – ONERI FINANZIARI – OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 – comma 3 – saranno ripartite come segue:

- a) 22,22% a carico del Comune di Monterosso Grana
- b) 27,77% a carico del Comune di Pradleves

c) 33,33% a carico del Comune di Castelmagno

d) 16,68% a carico del Comune di Frassino

Ogni trimestre il Comune di Monterosso Grana comunicherà ai Comuni di Pradleves, Castelmagno e Frassino il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni di Pradleves , Castelmagno e Frassino provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall’Agenzia o dal Vice segretario.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso secondo le disposizioni stabilite per gli scavalchi. Il predetto compenso per gli scavalchi e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i quattro comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all’art.8.

ART.10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione di fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Monterosso Grana

Comune di Pradleves

Comune di Castelmagno

Comune di Frassino
